

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

Tribunale civile di Napoli

X[^] sezione civile

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 34798 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, passata in decisione, avente ad oggetto pagamento e vertente

TRA

Ercolanese Costruzioni srl (C.F. / P.I. 07066450631), in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e n.q., rapp.to e difeso dall'avv. F.Vecchione, giusta procura a margine della citazione, e presso di lui domiciliati come in atti, poi **LTD Logistica srl** avente causa dalla Ercolanese Costruzioni e, da ultimo, 3) **Gipimars srl**, subentrata nella posizione della LTD Logistica,

ATTORI

E

Comune di Portici (C.F. / P.I. 80015980636), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. G.Ferrari giusta procura a margine della comparsa di risposta, e presso di lui domicilia come in atti,

CONVENUTO





CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza.

Ragioni di Fatto e di Diritto

Con citazione notificato in data 10-11/12/13, Ercolanese Costruzioni srl, in proprio e n.q., premetteva quanto segue :

La società Ercolanese S.r.l., già denominata Impresa Ferrara Geom. Mariano Costruzioni Generali S.r.l., in tale ultima veste costitutiva unitamente alla COMES VILLARICCA S.P.A. una A.T.I., di cui risultava società capogruppo.

In forza di contratto del 18 giugno 1998 rep. n. 4372 (doc. 1), il Comune di Portici affidava in appalto alla prefata A.T.I. i lavori di riqualificazione e ripavimentazione delle strade del centro storico cittadino – III lotto funzionale, comprendente la via B. Sessa.

Su tali basi, l'istante deduceva poi l'anomalo andamento dello stipulato appalto e, in particolare, la presenza di plurimi inadempimenti o ritardi *comunali* che avevano generato altrettante numerose *riserve* negoziali, via via rappresentate ed apposte da essa appaltatrice, ammontanti a complessivi euro 617.372,58, oltre accessori (per tali invocate mancanze di parte convenuta si rinvia, precisamente, all'atto introduttivo).

Pertanto, parte attrice chiedeva dichiararsi l'inadempimento del Comune porticese, condannandolo per l'effetto a pagare detta somma di 617.372,58, importo appunto corrispondente al valore delle riserve complessivamente azionate (ma v., *amplius*, citazione introduttiva). **ErcolaneseCostruzioni srl** veniva poi acquisita da **LTD Logistica srl** cui poi subentrava **Gipimars srl**.

Il Comune di Portici, all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, per-





tanto, chiedeva il rigetto, eccependo tempestivamente la circostanza che in contratto fosse stata prevista apposita clausola compromissoria, tale per cui, dunque, si radicava la cognizione del giudice arbitrale.

Appare anzitutto opportuno evidenziare che la causa, pervenuta allo scrivente solo nella finale fase conclusionale, è stata trattata da precedenti giudici che, non disponendo la pur richiesta CTU, hanno piuttosto ritenuto di rinviare direttamente il procedimento per la precisazione delle conclusioni.

Inoltre, lo scrivente ha poi anche sollecitato le parti, con apposita ordinanza in atti, al fine di pervenire ad una auspicata composizione bonaria della lite.

Ma senza esito.

In mancanza di istruttoria peritale, non ritenuta evidentemente occorrente, e senza il pur sollecitato ed auspicato accordo transattivo, deve quindi adesso necessariamente vagliarsi la preliminare ed originaria eccezione di competenza arbitrale, tempestivamente sollevata dal convenuto Comune di Portici (costitutosi con comparsa depositata il 26/3/14 rispetto a prima udienza, fissata in citazione, per il 17/4/14).

A tale scopo, risulta opportuno richiamare l'art. 19 del suindicato contratto di appalto del 18/6/98 che, al secondo periodo, testualmente stabilisce:

Ove non si proceda all'accordo bonario e vengano conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato, ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. I verbali dell'accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo, sono trasmessi all'osservatorio.





Nella vicenda in rassegna non vi è stato alcun conclusivo o adempito accordo tra le parti e, a conferma, numerose risultano poi essere le *riserve* asseritamente insoddisfatte, appunto azionate nell'odierno giudizio, apparendo così ricorrere le condizioni previste per la concordata adizione del giudice arbitrale. Peraltro, il sopraggiunto patto stipulato con l'allegato *manoscritto* dell'1/8/00, non elimina affatto la permanente operatività della clausola compromissoria -tuttora efficiente- prevista dall'originario art. 19 del contratto: infatti, questo nuovo accordo postumo si è *ex tunc sciolto*, secondo le osservazioni svolte dall'appaltante medesimo, tant'è che in citazione si legge che per tale concordato patto del 1° agosto 2000, va rilevato che nel corpo dello stesso il legale rapp.te della ATI affidataria dei lavori sottoponeva l'accettazione della proposta del Comune di Portici *"alla condizione assoluta che l'importo offerto dall'Ente fosse corrisposto totalmente entro il termine perentorio di giorni 60" decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale (1/08/00)*, aggiungendo che, ove il predetto termine non fosse rispettato, circostanza puntualmente verificatasi, *"l'accordo predetto si intenderà nullo e, quindi, sciolto, senza alcun preavviso e sarà (l'A.T.I.) già da quella data autorizzata*

Arbitrato in Italia



a dar corso all'arbitrato per il ristoro delle riserve espresse sul registro di contabilità e sulla contabilità dei lavori eseguiti".


Ne discende che l'accordo in esame era sottoposto ad una **condizione risolutiva espressa**, rappresentata dal pagamento da parte del Comune, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del verbale, dell'importo pattuito, **circostanza non verificatasi**.

III. Per effetto del pagamento perfezionatosi a notevole distanza di tempo dalla sottoscrizione del accordo del 1 agosto 2000, **l'efficacia di quest'ultimo è venuta meno *ex tunc* a seguito dell'avveramento della condizione ivi apposta.**

Insomma, secondo la stessa prospettazione attorea il patto in rassegna, già in antico tempo e ben prima del presente giudizio, è giuridicamente e retroattivamente venuto meno, così di fatto riespandendosi e liberandosi -può qui poi aggiungersi- la doverosa ed eccepita attribuzione della causa al giudice arbitrale, ex art. 19 cit.: ciò è tanto vero che lo stesso convenuto Comune eccepisce questa diversa competenza a giudicare. Del resto, in forma definitiva, la assorbente circostanza che rimangono pretesi e controversi importi per centinaia di migliaia di euro costituisce la più chiara dimostrazione del fatto che intermedi accordi, compiuti e definitivi, non ve ne siano stati e che, per converso, numerose *riserve* di parte attrice risultino invece ancora questionate o discusse in giudizio (quanto poi al profilo che la competenza in generale si determini in base alla prospettazione attorea, cfr. ad es. **Cass. 8189/12**).

Tutto ciò dunque conferma, per questa parte, che la causa, conformemente al ripetuto art. 19, vada pertanto attribuita al giudice arbitrale.

Occorre poi notare, sotto altro profilo, che nella specie l'appaltante/P.A. e l'imprenditore/appaltatore non sono qui *consu-*





*matori. Inoltre, la clausola compromissoria in questione non attiene certo a contratto in adesione o redatto con formulari unilateralmente predisposti, trattandosi piuttosto di un accordo pubblicistico per così dire strettamente specifico ed individualizzato, in sé non ripetitivo o standardizzato, afferendo infatti esso al rifacimento/riattazione di un preciso tratto della via pubblica. Sicchè, insomma, la clausola medesima non necessita, in ogni caso, della doppia sottoscrizione di cui agli artt. 1341-1342 c.c. (a tal fine, ad es., si veda con richiami **Cass. 42091/21** secondo cui, in parte motivata, quanto al “...difetto di specifica sottoscrizione della clausola arbitrare...considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.,...tale norma non si applica al di fuori dei contratti per adesione. In proposito, questa Corte ha affermato che sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie avute specificamente riguardo ai contratti per adesione e che possono definirsi tali soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti) quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola specifica vicenda negoziale rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti...”).*

Insomma, ed in sostanza, nella fattispecie in esame la specifica previsione negoziale dell’art. 19 cit., la stessa prospettazione atto-



